

Circolare 8/2014

LA COMUNICAZIONE ANNUALE CLIENTI E FORNITORI PER L'ANNO 2013 (SPESOMETRO)

L'art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate** le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute **rilevanti ai fini IVA** (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro).

Successivamente, l'art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, modificando l'originaria disciplina, ha disposto, **a decorrere dal 2012**, l'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:

- è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare;
- **laddove non è previsto l'obbligo di emissione della fattura** (es. scontrini e ricevute fiscali), la comunicazione riguarda soltanto le operazioni di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA).

Con Provvedimento del 2 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione clienti-fornitori (c.d. spesometro).

FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE

Come previsto espressamente dal citato Provvedimento, per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente anche privato, **l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione**, a prescindere dall'importo.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono obbligati alla comunicazione in esame **tutti i soggetti titolari di partita IVA** che effettuano le operazioni sopra accennate.

Nel citato Provvedimento l'Agenzia **esonera** dall'obbligo i **contribuenti minimi** nonché gli **Enti pubblici** in relazione alle operazioni effettuate/ricevute **nell'ambito dell'attività istituzionale**.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
- le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

N.B. Il pagamento a mezzo assegni bancari o altri strumenti vanno comunicati con lo spesometro.

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

- **analitica**;
- **aggregata**.

La scelta della modalità vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n.633/72;
- acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA”

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'**obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare, sono:

- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente;
- per ciascuna fattura emessa:
 - data del documento;
 - corrispettivo al netto dell'IVA;
 - imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
 - data di registrazione;

- per ciascuna fattura d'acquisto:
 - data di registrazione;
 - corrispettivo al netto dell'IVA;
 - imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;
 - data del documento;
- in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
 - numero del documento;
 - ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
 - ammontare complessivo dell'imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura** sono:

- anno di riferimento;
- codice fiscale dell'acquirente/committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:
 - per le **persone fisiche**, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio;
 - per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva;
- corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato **fa riferimento al momento della registrazione** ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE "AGGREGATA"

In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, **per ciascuna controparte**, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale;
- numero delle operazioni aggregate;
- importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- importo totale delle note di variazione;
- imposta totale sulle operazioni imponibili;
- imposta totale relativa alle note di variazione.

Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato **fa riferimento alla data di emissione o ricezione** del documento.

Si rammenta che la comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

- Direttamente dal contribuente;
- Tramite un intermediario abilitato.

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da Euro 258,00 a Euro 2.065,00 prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/97.

Il termine per l'invio della comunicazione dello spesometro è il 10/04/2014.

Lo Studio è disponibile all'invio telematico dello spesometro. In tal caso occorre che il file di trasmissione dello spesometro compilato in forma analitica o in forma aggregata ci pervenga a mezzo e-mail entro il giorno 27/03/2014.

Oltre questa data lo Studio non assicura la trasmissione.

A Vostra disposizione per ogni e qualsivoglia chiarimento porgiamo distinti saluti.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*